

COSE DELL'ISTRUZIONE

Il Compendio del codice penale per istruzione popolare

Caro amico,

Hai dato un'occhiatina al *Compendio del codice penale per istruzione popolare*? Alcuno ti ha scritto o parlato in proposito?

Il Ministro della I. P. vuole che la conoscenza delle principali disposizioni del nuovo Codice penale (1) sia diffusa nelle nostre scuole. A questo scopo, presi gli opportuni accordi col Ministro Guardasigilli, commette a Carlo Lozzi, colto e valente magistrato, l'incarico di fare un compendio del nuovo Codice penale. Il signor Carlo Lozzi, è bene il dirlo, ne' suoi *Avvertimenti per l'attuazione del nuovo codice penale*, aveva toccato anche dell'opportunità ed utilità di compiere la vera promulgazione col farne materia de' primi rudimenti ai giovinetti sull'esempio delle più civili nazioni e sin dell'America (2). Lasciando andare quei sin dell'America, che può fare a taluno dubitare che nel nuovo mondo non vi sieno nazioni civili, l'idea del Lozzi era buona ed il Ministro della P. I. fece bene a considerarla e ad accettarla.

Ma con tutto ciò il compendio del Lozzi non è buono. Egli lo fece solo per secondare il desiderio dei Ministri della Giustizia e dell'Istruzione e non pretese certo di fare cosa perfetta.

« L'impresa, per quanto verta in tenue lavoro, non è senza difficoltà, ed è sempre superiore alle mie deboli posse, e se l'ho assunta è stato solo per secondare il desiderio di sì ragguardevoli personaggi (*i Ministri sindacati*); e perchè confido che mi varranno di scusa la nessuna pretesa, il grande amore ed il perseverante studio, onde mi pregio d'aver proseguito le discipline giuridiche e il codice novello nella sua lunga ed intensa elaborazione ».

Per fare un buon compendio d'una disciplina qualsiasi occorre piena conoscenza di essa e dello scopo a cui il compendio deve servire. Bisogna poi tener sempre appuntato l'occhio a questo scopo e tutto adattare ad esso. Il compendio del Lozzi mira all'istruzione popolare e deve servire agli insegnanti e ai discepoli (3). Non serve agli insegnanti, perchè essendo assai spesso oscuro e troppo breve, li costringe a ricorrere al Codice per averne un'idea precisa; perchè non spiega tanti di quei termini legali adoperati nel Codice, dei quali gli insegnanti, specialmente i maestri elementari, non sempre comprendono il pieno significato. Non serve ai discepoli, perchè è scritto con uno stile contorto, gonfio, irto di termini tecnici; perchè se riesce oscuro agli insegnanti, tanto più sarà oscuro per gli studenti; perchè, se è breve nel riassunto dei titoli, dei capi e degli articoli, è, tutto sommato, lungo quasi come il codice stesso. Tale lungaggine si deve a certe osservazioni, polemiche e citazioni inutili o soverchie in un compendio diretto all'istruzione popolare; meglio assai sarebbe stato che il Lozzi le avesse tolte, ponendo invece le spiegazioni necessarie dei termini e qualche opportuno commento.

Facciamo ora qualche osservazione particolare.

L'introduzione poteva essere meno prolissa. Parlando dell'ignoranza della legge il Lozzi osserva che nessuno può addurla in sua discolpa, e senza aggiungere spie-

gazione di questo *canone necessario e universale di diritto*, consuma invece moltissime parole per dimostrare la difficoltà nella formula della legge; la quale questione non ha certo importanza per un compendio popolare.

Poi se la piglia col prof. Enrico Ferri e fa un po' di polemica tutt'altro che necessaria. Dopo aver detto che, secondo il Ferri, sarebbe meglio che il codice penale fosse un libro chiuso per tutti gli onesti, il Lozzi combattendo tale opinione dice:

« Ma che dire di una sì strana affermazione? Sono note le sentenze, che il giusto è legge a sè, in quanto obbedisce alla legge scrittagli in cuore, che la legge non è fatta per i giusti, e sono sentenze conformi a libertà sapiente. Ma esse si riferiscono ad ogni sorta di legge, anche morale, e all'uomo perfetto, alla giustizia ideale, non già alle condizioni reali della società umana, le quali a un savio del paganesimo dettarono la notissima confessione (*Homo sum, humani nihil a me alienum puto*), che trova riscontro nell'altra di un santo padre del cristianesimo, così un po' liberamente tradotta dallo stesso Ferri: Anche l'uomo giusto pecca almeno sette volte al giorno ».

Ci vedi ben chiaro tu? Capisci il profondo significato di quel *riscontro*? Credi tu che un maestro o un ragazzo delle scuole elementari possa sbrogliare questa arruffata matassa? Dirà alcuno: Si capisce dopo tutto l'idea dell'Autore. È vero, ma bisogna badare alle intenzioni di lui e in questo modo si intendono tante altre cose. Ah, benedetta la dottrina cristiana!

Poi per provare che tutti possono commettere un delitto cita il furto confessato dal Rousseau e i racconti di Edgardo Poe, nei quali il celebre scrittore americano *terrorizza i lettori col rivelare le latenti possibilità di delitto in ciascun individuo, e con la spietata esposizione delle più intime e variate radici del male*. Ma i personaggi del Poe sono tutti malati, eccentrici, stravaganti e non possono per nulla rappresentare la vita reale. Mi pare che la cosa si poteva dimostrare molto più semplicemente, badando alle gravi occasioni di fallare, in cui si possono trovare anche gli uomini più onesti. E poi tutti i delitti numerati nel codice penale sono anche delitti per la morale?

Assai mi ci vorrebbe per ispogliare le frasi poco italiane, tutti i periodi contorti, tutte le parole di ammirazione o di lode per questo o quell'articolo, tutte le osservazioni inopportune o male espresse, che adornano questo compendio.

Copiamo ancora qualche periodo. I criminalisti della scuola positiva vedano come sono riassunte e giudicate le loro dottrine:

« La scuola criminale positiva alla responsabilità individuale vorrebbe sostituita la responsabilità collettiva ossia sociale, sul falso supposto che non esiste libero arbitrio; onde una gran parte de' più famigerati delinquenti si dovrebbe anzichè rinchiudere nell'ergastolo o in altri luoghi di pena, custodire e curare ne' manicomi criminali ».

Che la volontà e pur troppo in troppi (*sic*) si dimostri malata è un fatto doloroso, ma come questa malattia possa legittimare la negazione del libero arbitrio, noi non arriviamo a comprendere ». - (Pag. 15 dell'ediz. minist.)

Ai deboli di nervi consacriamo questo squarcio:

« Alla mitezza degli odierni costumi e alla cresciuta sensibilità è data la debita soddisfazione punendo i maltrattamenti di animali... » pag. 32. — Che il legislatore abbia mirato a soddisfare la *cresciuta sensibilità*, non oseremo crederlo. Messici su questa via non si sa mai dove si

(1) V. la circolare minist. ai Prefetti che precede il Compendio.

(2) Vedi l'introduzione al Compendio.

(3) Nella circolare ministeriale lo studio di questo Compendio è raccomandato anche per alcune classi delle scuole elementari.